

**STATUTO
della
CONFEDERAZIONE
COOPERATIVE ITALIANE**

PREAMBOLO

La cooperazione è una componente del processo economico e sociale moderno.

La Costituzione della Repubblica Italiana sancisce questo principio riconoscendo la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità ed impegnando lo Stato a promuoverla ed a favorirne l'incremento.

La cooperazione che si ispira alla dottrina sociale cristiana:

- valorizzando la persona umana;
- integrando l'iniziativa del singolo con la realizzazione, su base volontaria, del libero principio associativo;
- assicurando il suo inserimento nella vita economica e sociale, presta un concorso insostituibile all'organizzazione di una compiuta società democratica.

Gli aspetti attuali della società italiana mostrano il segno di deficienze e squilibri strutturali ancora profondi, dal che sorge l'aspirazione al conseguimento di una più sollecita e integrale giustizia nei rapporti sociali.

La giustizia nei rapporti sociali è il valore fondamentale della società. La cooperazione, ispirata ai principi della dottrina sociale cristiana, contribuisce a garantire l'equità sociale.

Ciò postula l'apporto irrinunciabile di un Movimento cooperativo altamente ispirato, profondamente convinto della modernità della sua funzione e solidamente organizzato su basi di autentica irrinunciabile mutualità.

La cooperazione espressa dai principi della dottrina sociale cristiana realizza, sul piano concreto, l'ideale della più elevata umana fraternità, ponendosi con finalità proprie e permanenti quale strumento di trasformazione delle strutture sociali.

Componente armonizzatrice del processo e del progresso economico e sociale, questa cooperazione, fortemente caratterizzata, si costituisce ed opera in piena

autonomia dai partiti politici e dalle altre organizzazioni di rappresentanza degli interessi di cittadini e di imprese ma ricercando con gli stessi un ampio confronto.

Essa conferisce il massimo impulso alla solidarietà fra i consumatori e fra i produttori e tra utenti ed erogatori di servizi:

- per la loro emancipazione da ogni condizione di emarginazione sociale e per il raggiungimento della proprietà familiare;
- per la loro emancipazione rispetto all'obiettivo irrinunciabile di ritrovata coesione sociale;
- per la piena e democratica loro partecipazione al controllo ed alla gestione dei mezzi di produzione e di scambio;
- per la loro presenza sempre più cosciente ed attiva nella vita economica nazionale ed internazionale;
- per la loro preparazione civica all'acquisizione sempre maggiore di consapevoli responsabilità amministrative e politiche.

Il Movimento cooperativo, nelle prospettive che si presentano alla società democratica attuale, si manifesta come un elemento dinamico di espansione economico-sociale che può conseguire tutte le proprie mete attraverso forme idonee di integrazione orizzontale e verticale.

L'allargamento dei mercati, l'adozione di nuove tecniche produttive e di comunicazione l'avvento dei moderni processi distributivi richiedono ai cooperatori cristiani, in modo categorico, la rinuncia ad ogni esclusivismo particolaristico, ad ogni frammentarietà di iniziative e l'incontro ed il coordinamento di tutte le loro forze per attribuire al Movimento, nei suoi vari settori, dimensioni economiche e capacità sufficienti a superare le difficoltà di ogni congiuntura ed a fronteggiare la concorrenza dei monopoli privati e pubblici.

Nell'unione di tutti, nella solidarietà e sussidiarietà dell'impegno, si realizza, in concreta espressione cooperativa il motto evangelico che libera gli uomini, attraverso la fraterna e concorde volontà comune, dall'ingiustizia sociale e determina le condizioni del benessere e della pace.

TITOLO I
DENOMINAZIONE, FINALITÀ, FUNZIONI

ART. 1

CONFCOOPERATIVE

1. La Confederazione Cooperative Italiane è Associazione Nazionale Autonoma di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del Movimento cooperativo, senza fini di lucro, riconosciuta giuridicamente ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e delle imprese sociali. Essa ispira la sua azione ai principi e alla dottrina sociale cristiana ed è aperta a quanti pongono a fondamento della vita associativa i valori di solidarietà e di impegno verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale, di libertà e di partecipazione.
2. La denominazione abbreviata è "Confcooperative".
3. Confcooperative ha sede in Roma.
4. Il suo organo ufficiale di informazione è "Italia Cooperativa" redatto e diffuso nelle forme determinate dal Consiglio Nazionale dell'Organizzazione.

ART. 2

FINALITÀ DI CONFCOOPERATIVE ED ESERCIZIO DI FUNZIONI DI INTERESSE PUBBLICO

1. Confcooperative si propone le seguenti finalità:
 - a) la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina degli enti cooperativi e mutualistici;
 - b) la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina delle imprese sociali;
 - c) la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici in Italia ed all'estero degli enti cooperativi e mutualistici e dei loro associati e delle imprese sociali;
 - d) la difesa della cooperazione e delle imprese sociali, quali fattori di trasformazione e progresso delle strutture sociali e della coesione sociale;
 - e) lo sviluppo della coscienza cooperativa, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte all'elevazione morale ed alla formazione

- cooperativa ed imprenditoriale delle imprese associate e dei loro soci e amministratori degli enti aderenti, alla formazione identitaria e professionale dei quadri, tecnici e altri lavoratori addetti degli enti stessi, nonché alla diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione;
- f) lo sviluppo della coscienza solidaristica e dell'imprenditoria sociale, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte all'elevazione morale ed alla formazione associativa;
 - g) incoraggia la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra uomo e donna nell'ambito dell'imprenditoria cooperativa e delle imprese sociali;
 - h) la promozione della crescita del movimento cooperativo e delle imprese sociali in particolare nei Paesi in via di sviluppo e di recente ordinamento democratico;
 - i) la preparazione dei lavoratori, degli imprenditori familiari, degli operatori economici e dei cittadini in genere con particolare riguardo all'imprenditoria giovanile all'acquisizione ed alla gestione degli strumenti di produzione, scambio e servizio nell'economia cooperativa e sociale;
 - l) l'attuazione ad ogni livello dell'assistenza amministrativa, legale, tecnico-economica, la cessione delle pubblicazioni riguardanti i contratti di lavoro nonché l'assistenza in materia di stesura, approvazione e applicazione degli stessi contratti e della legislazione sul lavoro nonché la formazione agli enti aderenti, anche mediante adeguate forme di revisione e di monitoraggio, realizzate d'iniziativa dell'organizzazione, come espressione del principio dell'autocontrollo e come strumento permanente di perfezionamento gestionale;
 - m) la raccolta di ogni documentazione, l'elaborazione dei dati statistici sulla cooperazione, anche ai fini di interesse generale;
 - n) la promozione, la cura e la valorizzazione, attraverso le opportune attività di

- comunicazione, dell'immagine della cooperazione nel Paese;
- o) l'attuazione ad ogni livello di servizi reali, tecnici, legali, sindacali, di assistenza alla stipula dei contratti agrari di cui alla L. 203/82 e successive modifiche, di patronato e di assistenza sia nei confronti degli associati e sia nei confronti dei soci degli associati stessi, favorendo anche l'istituzione di sportelli di servizi e circoli dei soci;
 - p) la predisposizione di progetti a valenza nazionale o interregionale per la promozione, lo sviluppo e l'assistenza delle imprese di cui al successivo articolo 3.
2. Per il conseguimento delle finalità predette, Confcooperative potrà:
 - avvalersi degli interventi previsti, nei diversi settori economico-sociali, dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dalle Pubbliche Amministrazioni in genere, nonché di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;
 - stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, società, associazioni, istituti e centri di ricerca nonché partecipare ad enti ed organizzazioni italiane, straniere ed internazionali aventi scopi affini.
 3. Confcooperative esercita le funzioni demandatele da leggi, regolamenti ed atti dei poteri pubblici; cura in particolare l'esecuzione delle ispezioni ordinarie stabilite dal D.L.GS.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, sue successive norme modificative e relative disposizioni di attuazione.
 4. Confcooperative e le imprese ad essa associate riconoscono, tra i valori fondanti la propria organizzazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.
 5. Le imprese che aderiscono a Confcooperative respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le

istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza di Confcooperative, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

6. Il mancato rispetto delle norme etiche di Confcooperative e dei doveri degli associati e' sanzionato con la diffida e l'esclusione.

TITOLO II ASSOCIATI

ART. 3

ENTI ASSOCIATI - ADESIONI EFFETTI ED OBBLIGHI RELATIVI

1. Confcooperative è costituita da enti cooperativi e mutualistici e loro consorzi e da imprese sociali, la cui adesione sia stata deliberata ed accolta secondo il disposto del comma 4° e seguenti del presente articolo.
Con l'adesione delle cooperative e di altri enti si intendono associati a Confcooperative, finché permane l'adesione, anche i soci degli enti medesimi cui è affidata la loro rappresentanza nelle assemblee dell'Associazione, come definito in sede regolamentare.
2. Può essere consentita, in base a procedure definite in sede regolamentare, l'adesione di società ordinarie cui partecipino enti cooperativi già aderenti o loro controllate, nonché di società semplici o di fatto o di associazioni di tutela professionali, regolate secondo i principi della cooperazione e della mutualità.
3. Può essere altresì consentita, in base a procedure definite in sede regolamentare, l'adesione di enti ed organismi con finalità solidaristiche o che esplicino attività affini a quelle della cooperazione e delle imprese sociali, o che comunque ne favoriscano l'incremento.
4. Gli enti di cui ai commi precedenti aderiscono per il tramite delle unioni territoriali o delle federazioni nazionali o direttamente a Confcooperative. In ogni caso il rapporto associativo si instaura solo con l'avvenuta immatricolazione da parte di Confcooperative.
5. Apposite norme regolamentari stabiliscono le procedure di adesione.
6. Gli enti a carattere nazionale ed interregionale

- aderiscono direttamente a Confcooperative.
7. Apposite norme del regolamento confederale precisano i requisiti e le caratteristiche che danno accesso all'adesione, nonché le procedure per l'accertamento di tali requisiti e caratteristiche e della loro sussistenza, anche mediante la revisione ed il monitoraggio di cui all' art. 2, comma 1, lett. 1) e per l'adozione delle misure conseguenti.
 8. A tal fine gli enti aderenti soggetti alla revisione sono sottoposti alla stessa di norma entro un anno dalla data di adesione.
 9. Gli enti aderenti godono del diritto di partecipazione alle assemblee secondo le norme del presente Statuto.
 10. Quando per la particolare natura dell'ente richiedente o per i vincoli che afferiscono alla sua attività non ricorrano i presupposti dell'adesione come sopra prevista, potrà farsi luogo all'ammissione dello stesso, secondo l'apprezzamento e le modalità all'uopo enunciati dal Consiglio di presidenza confederale.
 11. L'adesione a Confcooperative comporta, ad ogni effetto, l'inserimento dell'ente in tutti gli organismi settoriali e territoriali nei quali si articola Confcooperative.
 12. Gli enti a carattere nazionale e interregionale partecipano alla Assemblea per l'elezione degli organi nelle province o nella regione in cui hanno la sede legale.
 13. Gli enti a carattere misto sono assegnati alla Federazione nazionale del settore inerente la loro attività prevalente.
 14. Agli enti aderenti incombono i seguenti obblighi, anche se per le adesioni già in atto l'osservanza di essi non sia stata espressamente contemplata nelle deliberazioni relative:
 - a) osservare lo Statuto confederale, nonché quelli delle Federazioni nazionali e delle Unioni territoriali e rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi collegiali;
 - b) uniformarsi alla disciplina, anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi, derivante dalle disposizioni emanate da Confcooperative, dalle Federazioni

- nazionali e dalle Unioni territoriali;
- c) versare regolarmente i contributi stabiliti dagli organi competenti di Confcooperative e delle unioni territoriali nonché quelli obbligatori per legge o per regolamento governativo;
 - d) abbonarsi a "Italia Cooperativa";
 - e) consentire ad un rappresentante di Confcooperative la partecipazione, con il diritto di parola, alle assemblee ordinarie e straordinarie.
 - f) ricevere la revisione e il monitoraggio di cui alla lett. l) dell'art. 2, comma 1, del presente Statuto;
 - g) ricevere le ispezioni ordinarie che Confcooperative è chiamata ad eseguire, in virtù del riconoscimento conseguito ai sensi del D.L.gs. C.P.S. 14-12-1947, n. 1577 e sue successive modifiche.

ART. 4

RECESSO ED ESCLUSIONI

1. Il recesso è regolato dall'art. 24 del Codice civile ed è produttivo di effetti nei riguardi dell'intera Organizzazione confederale. Il recesso produce effetto solo dalla ricezione, da parte di Confcooperative, della relativa comunicazione con allegata la delibera in copia autentica adottata dall'organo competente. I recessi comunicati alle sole strutture territoriali continuano ad essere improduttivi di effetti giuridici.
2. Della dichiarazione di recesso prende atto Confcooperative e ne dà comunicazione a tutte le strutture territoriali e settoriali interessate. Essa è produttiva di effetti giuridici secondo l'art. 24, comma 2, del Codice Civile.
3. L'esclusione è disposta nei confronti degli enti aderenti che non ottemperino agli obblighi statutari ovvero turbino la compagine sociale, ovvero non siano in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui al comma 7 dell'art. 3 o comunque arrechino, con la loro condotta, pregiudizio morale o materiale all'organizzazione confederale centrale o periferica.

4. Può essere causa di esclusione, l'adesione ad altra organizzazione nazionale, giuridicamente riconosciuta, di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo se non sia stata comunicata e concordata preventivamente con Confcooperative secondo le procedure stabilite dal Regolamento delle adesioni. In tal caso si applicano le norme richiamate dal precedente comma 1).
5. La deliberazione di esclusione è proposta dagli organi della Unione territoriale in cui ha sede legale l'ente ed assume efficacia dopo la cancellazione dai ruoli confederali deliberata dal Consiglio di Presidenza di Confcooperative. Per gli enti a carattere regionale e nazionale la proposta di esclusione è deliberata rispettivamente dalla Unione regionale e da Confcooperative. Essa è sottoposta alla moratoria prevista dal Regolamento delle adesioni per consentire un eventuale intervento dell'istanza di livello immediatamente superiore a quella che ha adottato la deliberazione.
6. Trascorso il termine di moratoria di cui al comma precedente, avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri di Confcooperative o alla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.
7. L'esclusione è produttiva di effetti nei riguardi dell'intera Organizzazione. Gli enti esclusi sono obbligati nei confronti di Confcooperative sino al momento della comunicazione della loro esclusione.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 5

L'ORGANIZZAZIONE CONFEDERALE

1. Gli enti aderenti a Confcooperative sono organizzati in Federazioni nazionali corrispondenti ai diversi settori di attività. Sono membri di associazioni "territoriali", di norma a circoscrizione provinciale o interprovinciale, o associazioni "regionali" quando non sussistono unioni territoriali nell'ambito della regione, nonché qualora nella regione sussistano due o più

- unioni territoriali.
2. La denominazione delle associazioni territoriali è "Confcooperative - Unione territoriale di (nome della provincia o delle province o del territorio)". La denominazione abbreviata è "Confcooperative ... (nome della provincia o delle province o del territorio)".
 3. La denominazione delle associazioni regionali è "Confcooperative - Unione regionale di ... (nome della regione)". La denominazione abbreviata è "Confcooperative... (nome della regione)".
 4. La denominazione "Confcooperative - Unione regionale/territoriale di..." è mantenuta fino a quando l'unione territoriale costituirà articolazione territoriale di Confcooperative.
 5. In caso di revoca della rappresentanza da parte di Confcooperative ai sensi dell'art.,7 comma 15, dello Statuto la denominazione di cui sopra dovrà essere modificata immediatamente e, comunque, entro sette giorni dalla notifica della revoca, sopprimendo nella nuova denominazione le parole "Confcooperative - Unione territoriale/regionale di".
 6. Confcooperative, trascorso il termine indicato potrà attribuire la denominazione detta alla struttura che riconoscerà come propria articolazione.
 7. Gli statuti delle Federazioni nazionali e delle Unioni territoriali, deliberati dalle rispettive assemblee, si uniformano tempestivamente e comunque entro 1 anno allo Statuto confederale e ne riportano nel testo le norme che le riguardano nonché quelle concernenti gli associati. Gli stessi devono comprendere norme per assicurare adeguate rappresentanze settoriali e territoriali degli enti associati.
 8. il Regolamento di attuazione del presente Statuto stabilisce i principi per la individuazione e la composizione degli organi delle Unioni territoriali in analogia a quello di Confcooperative, prevedendo altresì, modalità e garanzie di tutela delle minoranze.
 9. Tali statuti e le loro eventuali proposte di modificazioni successive devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale di

Confcooperative.

10. L'istituzione di una Unione, nonché l'unificazione di due o più Unioni in un'unica Unione ovvero l'istituzione di due o più Unioni in luogo di una Unione, è consentita solo tra territori contigui ed è deliberata dal Consiglio nazionale su proposta formulata dal Consiglio di presidenza.
11. L'organizzazione è ispirata al principio della massima autonomia e responsabilità delle strutture intermedie ed a quello del decentramento organizzativo e di rappresentanza solo se compatibili coi principi dell'unicità, della tutela della reputazione e dell'efficienza dell'organizzazione stessa.
12. Correlativamente viene attribuito a Confcooperative un potere di iniziativa complementare e sostitutivo alle diverse istanze organizzative per supplire a carenze e ritardi nell'attivazione delle corrispondenti istanze a livello inferiore.
13. Le condizioni e garanzie ed i limiti per tali interventi vengono definiti nel regolamento di attuazione.
14. È istituito il Fondo di perequazione e sviluppo per sostenere la coesione dello sviluppo organizzativo. Apposite norme regolamentari ne disciplineranno l'alimentazione e la gestione.
15. Le Unioni, di norma devono affidare la propria gestione a Direttori le cui caratteristiche sono precisate nel Regolamento di attuazione.

ART. 6

IL DIRETTORE GENERALE

1. Il coordinamento della struttura confederale e la direzione degli uffici di Confcooperative è affidata ad un Direttore Generale al quale spetta: collaborare con il Presidente e con il Segretario Generale per dare esecuzione a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio nazionale e del Consiglio di presidenza; attendere al coordinamento ed alla direzione di tutta l'attività di Confcooperative; proporre l'assunzione del personale necessario, dirigendo complessivamente l'attività degli uffici. Fra le altre cose, il Direttore generale coordina la formazione dei Direttori territoriali.

2. Il Direttore dovrà possedere adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, in particolare in tema di società cooperative e organizzazioni di rappresentanza.
3. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di presidenza e del Consiglio nazionale.

ART. 7

UNIONI TERRITORIALI

1. Le Unioni territoriali rappresentano Confcooperative nell'ambito delle proprie circoscrizioni e vi esplicano, nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi di Confcooperative, i compiti a questa attribuiti in campo nazionale dall' art. 2 del presente Statuto.
2. In particolare, sono compiti fondamentali delle Unioni territoriali nonché di quelle regionali, quando non sussistono Unioni a livello territoriale inferiore: la promozione sul territorio di competenza di nuove iniziative cooperative e dello sviluppo degli enti aderenti; l'aggregazione di enti cooperativi operanti nel territorio di competenza; l'attuazione dei servizi amministrativi, legali, fiscali, finanziari, tecnici ed economici agli enti aderenti; lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. o), nonché la promozione, progettazione e coordinamento dei processi di integrazione e di sviluppo.
3. In particolare spetta alle Unioni territoriali designare, salvo diversa disposizione di legge, agli enti ed autorità provinciali e locali, i rappresentanti del Movimento cooperativo, dandone notizia a Confcooperative ed alla Unione regionale.
4. Le Unioni territoriali promuovono e assicurano la partecipazione degli enti aderenti all'attività delle Unioni regionali e di Confcooperative e indicano le assemblee per la nomina, da parte degli stessi, dei delegati alle assemblee regionali e nazionale.
5. Confcooperative stabilisce nel Regolamento di attuazione le norme per la elezione degli organi delle unioni territoriali e per l'esercizio della rappresentanza di cui al comma precedente, sulla

base dei seguenti criteri direttivi:

- a) partecipano con diritto di voto alle assemblee delle unioni territoriali gli enti aderenti in regola con i contributi verso l'Organizzazione confederale di cui all' art. 3, comma 14, lett. c). In caso di elezione dei delegati per la partecipazione alle assemblee regionali e nazionali di rinnovo degli organi, potranno partecipare al voto i rappresentanti delle cooperative che siano in regola con i versamenti contributivi dei 4 esercizi precedenti, almeno 10 giorni prima della celebrazione dell'assemblea territoriale concordata con Confcooperative. Le Unioni territoriali dovranno comunicare tempestivamente l'elenco degli Enti in regola e versare la quota associativa di spettanza confederale. In mancanza di detta comunicazione, Confcooperative potrà rinviare l'assemblea ed intervenire presso l'Unione con un proprio delegato;
 - b) il numero dei voti spettanti ad ogni ente aderente ammesso viene fissato ai sensi dell'art. 11, comma 7, prevedendo che a ciascun ente non possano comunque spettare più di 80 voti;
 - c) sono eleggibili negli organi delle unioni gli amministratori e i soci degli enti aderenti in regola con i contributi di cui sopra.
6. Le Unioni territoriali devono uniformarsi alle direttive generali di Confcooperative e dell'Unione regionale e applicare le relative delibere assunte dagli organi nazionali e regionali. Esse hanno l'obbligo di trasmettere gli avvisi di convocazione dei propri organi collegiali all'Unione regionale e a Confcooperative. Confcooperative e le Unioni regionali possono partecipare con proprio rappresentante alle sedute suddette.
 7. Le Unioni territoriali godono di autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale nei limiti compatibili con le direttive generali di cui al comma precedente, e sono sottoposte al controllo di Confcooperative e dell'Unione regionale. Per favorire l'esercizio di questo controllo i bilanci delle unioni territoriali dovranno essere redatti su modelli predisposti da Confcooperative. Delle

obbligazioni contratte dalle unioni rispondono le unioni medesime con il rispettivo patrimonio e le persone che hanno contratto le obbligazioni in nome e per conto delle unioni.

8. Le Unioni territoriali possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica previa delibera del Consiglio di presidenza di Confcooperative.
9. Le unioni territoriali e regionali determinano, nel rispetto delle decisioni confederali in materia, la misura della quota di contributo loro dovuta dagli enti aderenti. Possono eseguire o concorrono ad eseguire, avvalendosi tempestivamente degli strumenti tecnologici messi a disposizione, la riscossione dei contributi dovuti dagli enti aderenti.
10. Per motivi di coordinamento, conoscitivi e di verifica del rispetto delle direttive confederali, copie dei bilanci, dei verbali degli organi e delle relazioni sulla loro attività sono trasmesse a Confcooperative e all'Unione regionale. Confcooperative, direttamente per le Unioni regionali ed eventualmente anche avvalendosi di queste per quelle territoriali, potrà disporre accertamenti, anche sistematici, al fine di valutare la correttezza e la coerenza dei comportamenti, rafforzare la coesione associativa e favorire interventi sussidiari tra le unioni.
11. Nei casi in cui in un'unione territoriale siano riscontrate insufficienze o difficoltà organizzative imputabili all'assenza di una figura operativa stabile, il Consiglio di presidenza di Confcooperative ai sensi dell'art.16, ha facoltà, sentita l'Unione regionale competente, quando trattasi di Unione territoriale, di supportare detta unione con un proprio funzionario con compiti organizzativi. Al funzionario confederale spetta collaborare con il Presidente, per dare esecuzione alle deliberazioni degli organi dell'unione, per coordinare l'assistenza agli associati e, complessivamente, per l'attività degli uffici dell'unione.
12. Nei casi di irregolarità o di constatata persistente inefficienza e/o inerzia organizzativa, il Consiglio di presidenza ha facoltà, sentita

- l'Unione regionale competente, quando trattasi di Unione territoriale, o su proposta della stessa, di nominare un delegato confederale ai sensi dell'art. 16.
13. In casi particolarmente gravi, il Consiglio di presidenza potrà nominare un commissario ad acta con il mandato di compiere gli atti specificamente a lui attribuiti da Confcooperative.
 14. Nei casi più gravi, il Consiglio di presidenza ha facoltà di sciogliere gli organi sociali dell'unione e di nominare un commissario con il compito di rimuovere le irregolarità e le inefficienze e che, entro il periodo di tempo stabilito dallo stesso Consiglio - periodo che di norma non può eccedere il termine massimo di due anni salvo il caso di proroghe particolarmente motivate - provveda alla convocazione dell'Assemblea dell'unione per la ricostituzione degli organi sociali. La delibera di nomina del commissario sarà sottoposta a ratifica del primo Consiglio nazionale utile.
 15. Qualora il Consiglio di presidenza valuti che le irregolarità o le disfunzioni siano tali da non poter essere eliminate da una gestione commissariale, il Consiglio medesimo propone al Consiglio nazionale di revocare la rappresentanza di Confcooperative nel territorio di pertinenza, dandone avviso agli enti aderenti ed agli enti pubblici e privati interessati al fine di ricostituire l'unione su nuove basi.
 16. Contro i provvedimenti di cui ai commi 12, 13, 14 e 15 è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri di Confcooperative o alla Camera arbitrale e di Conciliazione della cooperazione, senza effetto sospensivo.
 17. Gli organi di Confcooperative e delle unioni territoriali durano in carica 4 (quattro) anni. L'Assemblea che provvede alla elezione degli organi territoriali è tenuta nel semestre precedente l'Assemblea per l'elezione degli organi confederali e ad essa interviene un delegato confederale.
 18. Qualora nel corso del mandato si rendesse necessaria una nuova elezione, gli organi eletti restano in carica fino al termine del quadriennio in corso. Si applica l'art.14, comma 2, lett. s)

secondo capoverso.

19. I Presidenti delle Unioni territoriali possono di norma rimanere in carica per non più di due mandati consecutivi. Al terzo mandato devono essere eletti con maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.
20. Le Unioni territoriali sono tenute a convocare l'assemblea annuale.

ART. 8

UNIONI REGIONALI

1. Le Unioni regionali e le strutture territoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano rappresentano Confcooperative nell'ambito delle proprie circoscrizioni e vi esplicano i compiti ad essa attribuiti in campo nazionale dall'art. 2 del presente Statuto.
2. In particolare, spetta alle Unioni regionali tenuto conto dell'art. 117 della Costituzione ed dei relativi provvedimenti legislativi:
 - a) rappresentare di fronte alle amministrazioni ed agli altri enti regionali, nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi di Confcooperative, gli interessi e le indicazioni degli enti aderenti;
 - b) elaborare, nel quadro delle linee politiche di Confcooperative, la politica cooperativa nell'ambito regionale;
 - c) gestire le relazioni sindacali nel quadro delle direttive confederali con il concorso delle federazioni regionali ove costituite;
 - d) promuovere ed attuare iniziative ed intese volte a coordinare le attività di interesse comune, sia generali che settoriali, delle unioni territoriali delle rispettive regioni;
 - e) designare agli enti regionali, salvo diversa disposizione di legge, i rappresentanti del Movimento cooperativo aderente a Confcooperative, dandone notizia alla stessa;
 - f) promuovere la costituzione, di intesa con le Federazioni nazionali competenti, delle Federazioni regionali di cui al successivo art. 9, tra gli enti aderenti che operano negli specifici settori di attività, assicurandone il funzionamento;

- g) possono eseguire, o concorrere ad eseguire, avvalendosi tempestivamente degli strumenti tecnologici messi a disposizione, la riscossione dei contributi dovuti dagli enti aderenti;
 - h) istituire se necessario e compatibilmente con le risorse a disposizione, d'intesa con le unioni territoriali, servizi in favore delle medesime e degli enti associati, mirando ad operare quale raccordo funzionale tra l'organizzazione locale e quella confederale;
 - i) svolgere i compiti di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. o);
 - l) collaborare con Confcooperative, quale Associazione nazionale giuridicamente riconosciuta del Movimento cooperativo, per l'adempimento, da parte dei revisori, delle funzioni ispettive previste dal D.Lgs.C.P.S. 14-12-1947, n. 1577, sue successive modificazioni e relative disposizioni di attuazione, secondo norme per l'effettuazione della revisione da formularsi dal Consiglio di presidenza confederale.
3. Le Unioni regionali godono di autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale nei limiti compatibili con le direttive generali stabilite da Confcooperative e sono da questa sottoposte a vigilanza nello spirito del comma 10, del precedente art. 7. Delle obbligazioni contratte dalle Unioni regionali rispondono le unioni medesime con il rispettivo patrimonio e le persone che hanno contratto le obbligazioni medesime in nome e per conto delle unioni.
4. Le Unioni regionali, nel rispetto delle direttive confederali, determinano la quota di contributo loro dovuta dagli enti associati. Le Unioni regionali possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica previa delibera del Consiglio di presidenza di Confcooperative.
5. Alle Unioni regionali, il Consiglio di presidenza confederale può affidare compiti di ispezione, sorveglianza ed intervento, sul funzionamento amministrativo e l'efficienza organizzativa delle unioni territoriali.
6. Le Unioni regionali devono uniformarsi alle direttive generali di Confcooperative e applicare

le relative delibere assunte dagli organi nazionali. Ad esse è fatto obbligo di trasmettere gli avvisi di convocazione delle riunioni dei propri organi a Confcooperative, la quale ha facoltà di farsi rappresentare nelle stesse.

7. Inoltre, per motivi di coordinamento e conoscitivi, copie dei bilanci, delle relazioni sull'attività svolta o programmata e dei verbali degli organi sono trasmesse dalle Unioni regionali a Confcooperative. Per favorire la trasparenza e facilitare l'attività di vigilanza i bilanci dovranno essere redatti su modelli forniti da Confcooperative.
8. È in facoltà di Confcooperative disporre in ogni caso visite ispettive ai fini di accertamento.
9. Qualora si rilevino nel loro funzionamento irregolarità di qualsiasi natura o inefficienze, si applicano le disposizioni dei commi da 11 a 15 dell'articolo precedente.
10. Alle Unioni regionali nel cui territorio non vi siano unioni territoriali si applicano le norme di cui all' art. 7.
11. Gli organi delle Unioni regionali durano in carica quattro anni. L'Assemblea che provvede alla loro elezione è tenuta nel trimestre precedente l'Assemblea per l'elezione degli organi confederali e ad essa interviene un delegato di Confcooperative. I Presidenti delle Unioni regionali possono di norma mantenere la carica per non più di due mandati consecutivi. Al terzo mandato devono essere eletti con maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.
12. Qualora nel corso del mandato si rendesse necessaria una nuova elezione, gli organi eletti restano in carica fino al termine del quadriennio in corso. Si applica l'art.14, comma 2, lett. s) secondo capoverso.
13. Le Unioni regionali sono tenute a convocare l'Assemblea annuale.

ART.9

FEDERAZIONI NAZIONALI E REGIONALI

1. Le Federazioni, nell'ambito delle direttive generali di Confcooperative e in applicazione dei rispettivi statuti, determinano le linee di azione del settore, curano la promozione e lo sviluppo

degli enti aderenti nei rispettivi settori di attività, li assistono sul piano tecnico ed economico, ne curano l'attività legislativa specifica e li rappresentano, nelle trattative per la stipulazione di accordi o di contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle Relazioni Sindacali di settore e nella contrattazione collettiva dedicata deve essere assicurato l'intervento di Confcooperative e gli accordi o i contratti saranno firmati dopo che Confcooperative ne avrà valutato la coerenza alle politiche confederali.

2. La denominazione delle Federazioni nazionali è "Confcooperative - Federazione nazionale delle cooperative di (denominazione per esteso del settore o dei settori o delle tipologie di cooperative interessate). La denominazione abbreviata è "Confcooperative" (termine usuale nel linguaggio corrente per l'indicazione del settore).
3. Confcooperative attribuisce annualmente alle Federazioni nazionali un fondo per le spese di funzionamento secondo apposite norme regolamentari che prevedano anche criteri premiali e sanzionatori ed interviene, ove necessario, per sostenere iniziative straordinarie di significativo valore confederale.
4. Un rappresentante di Confcooperative, nominato dal Consiglio di Presidenza, fa parte di diritto degli organi collegiali di ciascuna Federazione nazionale.
5. Qualora si rilevino nel loro funzionamento irregolarità statutarie o gravi inefficienze, si applicano le disposizioni dei commi 12, 13 e 14 dell'art. 7.
6. Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri di Confcooperative o alla Camera arbitrale e di conciliazione della Cooperazione, senza effetto sospensivo.
7. Tra due o più Federazioni possono essere costituiti, su delibera del Consiglio nazionale, Comitati interfederativi su materie comuni a più Federazioni e per assumere o coordinare iniziative di promozione e di sviluppo afferenti a più settori.
8. Le modalità di costituzione, la composizione, il funzionamento e la durata sono, d'intesa con le Federazioni interessate, proposte dal Consiglio di

- presidenza all'approvazione del Consiglio nazionale.
9. A livello regionale possono essere istituite Federazioni di settore in corrispondenza delle rispettive Federazioni nazionali alle condizioni e con le modalità previste nel Regolamento di attuazione.
 10. Le Federazioni regionali costituite hanno diritto di rappresentanza nel Consiglio delle corrispondenti Federazioni nazionali secondo le norme stabilite in sede regolamentare.
 11. Gli statuti delle Federazioni regionali devono essere conformi ad uno schema di statuto deliberato dal Consiglio nazionale di Confcooperative su proposta delle Federazioni nazionali interessate.
 12. Le Federazioni regionali sono sottoposte ai controlli e agli interventi analoghi a quelli previsti nei commi precedenti per le Federazioni nazionali, da espletarsi da parte delle Unioni regionali competenti, di intesa con le Federazioni nazionali interessate. I Presidenti delle Federazioni nazionali e territoriali possono di norma mantenere la carica per non più di due mandati consecutivi. Al terzo mandato devono essere eletti con maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.
 13. Possono essere altresì istituiti per iniziativa e nell'ambito delle Unioni territoriali, anche su proposta delle Federazioni nazionali, comitati di settore in corrispondenza delle rispettive Federazioni nazionali.
 14. Di norma gli organi delle Federazioni nazionali e regionali durano in carica quattro anni.
 15. Qualora nel corso del mandato si rendesse necessaria una nuova elezione, gli organi eletti restano in carica fino al termine del quadriennio in corso. Si applica l'art. 14, comma 2, lett. s) secondo capoverso.

TITOLO IV
ORGANI DI CONFCOOPERATIVE

ART. 10

ORGANI

1. Gli organi di Confcooperative sono:

- l'Assemblea nazionale
- il Consiglio nazionale;
- il Consiglio di presidenza;
- il Presidente;
- il Segretario generale, se nominato;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Il costo di funzionamento degli Organi è di norma a carico del rispettivo livello confederale. Il Regolamento ne determina la modalità e la misura.

ART. 11

COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea nazionale è costituita dai delegati degli enti aderenti, dai rappresentanti eletti dagli enti nazionali ed interregionali censiti nei ruoli nazionali e, senza diritto di voto se non in quanto delegati degli enti aderenti, dai Presidenti delle Federazioni nazionali, delle Unioni regionali e delle unioni territoriali o loro delegati.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente confederale su deliberazione del Consiglio nazionale, in via ordinaria, ogni 4 anni con i compiti di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo successivo e negli altri anni con i compiti di cui al comma 3 dell'articolo successivo e in via straordinaria, quando il Consiglio nazionale ne ravvisi l'utilità o quando ne faccia richiesta un numero di Unioni che rappresentano almeno un terzo degli enti aderenti ed in regola con i contributi.
3. Il numero complessivo dei delegati, i temi, gli argomenti e ogni altra modalità di preparazione e svolgimento dell'Assemblea sono fissati dal Consiglio nazionale con regolamento che, quando all'ordine del giorno fossero previste l'elezione degli organi sociali o modifiche statutarie, determini le modalità ed i tempi per la presentazione delle candidature a Presidente ed al Consiglio Nazionale ed indichi la costituzione, la

composizione e le attribuzioni di un'apposita Commissione dell'Assemblea.

4. I delegati elettivi all'Assemblea nazionale sono nominati dagli enti aderenti nelle assemblee territoriali e dagli enti a carattere nazionale, interregionale e dalle Federazioni regionali o interregionali del credito cooperativo.
5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente le proposizioni del Consiglio nazionale e l'o.d.g. dei lavori, è pubblicato su Italia Cooperativa ed è trasmesso a tutti gli enti aderenti e alle unioni territoriali e regionali, almeno 90 (novanta) giorni prima dalla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea quando l'o.d.g. prevede l'elezione delle cariche sociali. Negli altri casi l'avviso è trasmesso almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita per la celebrazione.
6. Con l'avviso stesso il Presidente confederale comunica la data entro la quale i Presidenti delle unioni territoriali provvederanno a convocare le Assemblee per l'elezione degli organi delle Unioni, dei delegati all'Assemblea e per la discussione dei temi fissati per la stessa.
7. Il numero dei delegati spettanti agli enti aderenti di ciascuna circoscrizione territoriale o regionale nelle Regioni in cui non vi siano Unioni territoriali e degli enti a carattere nazionale e delle Federazioni regionali o interregionali del credito cooperativo, è fissato nel Regolamento dell'Assemblea tenuto conto dell'ampiezza della loro base sociale, del fatturato o di altri indicatori equivalenti e del livello contributivo, anche in concorso tra loro. I relativi parametri possono essere determinati anche in modo differenziato per settore.
8. Gli enti aderenti a carattere nazionale, interregionale, regionale e interprovinciale partecipano all'assemblea della Unione territoriale in cui hanno la sede legale e votano per l'elezione dei relativi organi sociali.
9. L'Assemblea nazionale nomina l'Ufficio di presidenza, i Segretari, i Questori e la Commissione per la verifica dei poteri, quando essa ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi confederali. Negli altri casi è presieduta dal

Presidente confederale.

10. In via ordinaria le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale e per scrutinio segreto quando almeno un quinto dei partecipanti ne faccia richiesta.
11. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, qualora non siano delegati, i componenti del Consiglio nazionale, del Consiglio di presidenza, del Collegio dei revisori dei conti, del Collegio dei probiviri. Alle riunioni dell'Assemblea intervengono, senza diritto di voto, i Direttori di Unione regionale, territoriale e delle Federazioni nazionali.

ART. 12

COMPITI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea nazionale stabilisce gli indirizzi generali del Movimento cooperativo aderente e delle imprese sociali associate, in relazione ai temi ed argomenti proposti dal Consiglio nazionale, contenuti nell'o.d.g. di cui all'articolo precedente.
2. L'Assemblea formula in conseguenza il programma dell'attività confederale ed elegge ogni quattro anni il Presidente di Confcooperative ed i membri del Consiglio nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
3. L'Assemblea negli altri anni esamina congiuntamente o disgiuntamente temi di particolare rilevanza per la politica cooperativa e delle imprese sociali, il rapporto sullo stato dell'organizzazione e lo stato di attuazione del programma confederale o formula proposte nei confronti delle istituzioni pubbliche.
4. Le deliberazioni programmatiche dell'Assemblea sono espresse in mozioni riguardanti argomenti generali o particolari.
5. L'Assemblea inoltre può trattare altri argomenti attinenti alla cooperazione e alle imprese sociali qualora lo richieda almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto.
6. Compete all'Assemblea deliberare sulle modifiche allo Statuto confederale proposte dal Consiglio nazionale. Tali modifiche possono altresì essere proposte da almeno un terzo dei delegati all'Assemblea. I delegati suddetti debbono farne

richiesta di iscrizione all'o.d.g. dell'Assemblea almeno trenta giorni prima della data di essa, per l'esame preventivo da parte del Consiglio nazionale. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie devono riportare il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati all'Assemblea.

7. Spetta, altresì, all'Assemblea nazionale ratificare, nella prima seduta utile, a maggioranza semplice, le modifiche statutarie di cui al successivo articolo 14, comma 2, lettera t).

ART. 13

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio nazionale è composto:
 - a) dal Presidente di Confcooperative;
 - b) da 90 (novanta) membri in rappresentanza dei settori di primario interesse per Confcooperative, 15 (quindici) dei quali in rappresentanza degli Enti a carattere nazionale ed interregionale e del credito cooperativo, eletti fra i delegati all'Assemblea in seduta plenaria, col sistema maggioritario e voto limitato a due terzi;
 - c) dai Presidenti delle Federazioni nazionali;
e, senza diritto di voto:
 - dai Presidenti delle Unioni regionali e delle Unioni delle province autonome di Trento e Bolzano o loro delegati qualora i primi ne facciano parte ad altro titolo;
 - dal Segretario Generale e dal Direttore generale.
2. I componenti del Consiglio nazionale durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
3. Partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
4. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio nazionale dirigenti dell'organizzazione che svolgano specifici incarichi di particolare rilevanza per il movimento cooperativo e dell'impresa sociale.
5. I componenti del Consiglio che non partecipano, durante l'anno solare almeno al 50% delle riunioni, salvo impedimenti gravi, decadono automaticamente dalle cariche al 31 dicembre dello stesso anno.
6. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si

verificassero nel Consiglio tra i membri eletti dall'Assemblea ai sensi della lett. b), comma 1 del presente articolo, si provvede mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso.

7. Alle sostituzioni si dovrà provvedere entro 90 (novanta) giorni.
8. Il Consiglio potrà, in quanto osservato il principio della reciprocità, chiamare a partecipare ai propri lavori rappresentanti di organizzazioni nazionali che svolgano attività di interesse cooperativo e attinenti l'impresa sociale.
9. L'intervento alla riunione del Consiglio, se previsto nella convocazione e in casi particolari, può essere esercitato anche attraverso mezzi di telecomunicazione.

ART. 14

COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio nazionale, in esecuzione delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività operativa di Confcooperative, fissandone gli orientamenti politico-organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione, elegge le cariche sociali, imprime stimoli e dà indicazioni unitarie alle articolazioni in cui si esprime l'intera organizzazione confederale.
2. In particolare, il Consiglio nazionale:
 - a) elegge tra i suoi componenti da uno a cinque Vice Presidenti e gli altri membri del Consiglio di Presidenza fino al numero di ventuno dei quali almeno otto Presidenti di Unione regionale;
 - b) stabilisce le condizioni di partecipazione, incluse le responsabilità degli enti e delle persone, agli organi ed all'attività di Confcooperative;
 - c) approva i regolamenti di attuazione del presente Statuto;
 - d) delibera sulla convocazione dell'Assemblea, ne fissa i temi, approva il Regolamento dell'Assemblea e nomina la Commissione dell'Assemblea. Determina altresì il rapporto di rappresentanza tra enti aderenti e delegati ai fini della partecipazione e dell'esercizio del

- voto, fissando modalità e condizioni di partecipazione secondo quanto disposto all'art. 11, comma 7, prevedendo, in casi particolari, la partecipazione in videoconferenza;
- e) delibera la costituzione dei Comitati interfederativi di cui all'art.9, su proposta del Consiglio di presidenza anche su richiesta delle Federazioni interessate;
 - f) autorizza la costituzione delle Federazioni nazionali e delle Unioni territoriali e regionali ed approva gli statuti delle stesse nonché le loro eventuali successive proposte di modificazione;
 - g) determina i mezzi di finanziamento di Confcooperative, la misura dei contributi dovuti a Confcooperative dagli enti aderenti e i criteri per la riscossione dei contributi;
 - h) approva il bilancio preventivo e consuntivo di Confcooperative e determina il budget di spesa complessivo consentito per delega al Presidente e al Consiglio di presidenza;
 - i) delibera sulla costituzione di commissioni consultive fissandone criteri di composizione, attribuzione e durata;
 - l) delibera sull'effettuazione di conferenze organizzative e di altre tematiche, fissandone i temi;
 - m) adotta i provvedimenti di sua competenza di cui agli art. 7, 8 e 9 del presente Statuto e ratifica i provvedimenti di cui agli stessi articoli;
 - n) deferisce al Collegio dei Probiviri o alla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione le persone componenti gli organi di Confcooperative, delle Federazioni nazionali, delle unioni territoriali e regionali e delle Federazioni regionali che con il loro comportamento determinano danno e pregiudizio a Confcooperative e ne delibera la immediata sospensione e, all'esito della decisione del Collegio dei Probiviri o della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione, anche l'eventuale cessazione dalla carica;
 - o) rassegna all'Assemblea le modifiche allo Statuto confederale da esso formulate o ad esso sottoposte ai sensi dell'art. 12);

- p) nomina il Segretario generale, su proposta del Presidente;
- q) esercita le funzioni ad esso specificamente demandate dall'Assemblea;
- r) delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente Statuto, provvedendo in particolare alla risoluzione o superamento di tutti gli eventuali contrasti che dovessero insorgere tra le varie strutture e organi del Movimento ad esclusione di quelle di competenza del Collegio dei Probiviri o della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione;
- s) elegge il Presidente con la maggioranza dei componenti in carica nel caso in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quadriennale. Il Presidente eletto dal Consiglio nazionale resta in carica fino al termine del quadriennio in corso.
- t) apporta le eventuali modifiche al presente Statuto che venissero richieste dal Ministero competente in materia di vigilanza cooperativa, nonché tutte le altre che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di provvedimenti legislativi. Tali modifiche sono portate alla ratifica dell'Assemblea nazionale alla prima seduta utile, ai sensi del precedente articolo 12, comma 7.

ART. 15

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di presidenza è composto:
 - dal Presidente;
 - dai Vicepresidenti;
 - dai membri eletti ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a);
 - dai Presidenti delle Federazioni nazionali;e, senza diritto di voto, dal Segretario generale e dal Direttore generale.
2. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di presidenza dirigenti dell'organizzazione che svolgono specifici incarichi di particolare rilevanza per il movimento cooperativo e per l'impresa sociale.
3. I componenti che non partecipano, durante l'anno

solare almeno al 75% delle riunioni, salvo impedimenti gravi, decadono automaticamente dalle cariche al 31 dicembre dello stesso anno.

4. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificassero tra i membri del Consiglio di presidenza, si provvede mediante sostituzione da parte del Consiglio nazionale.
5. L'intervento alla riunione del Consiglio, se previsto nella convocazione e in casi particolari, può essere esercitato anche attraverso mezzi di telecomunicazione.

ART. 16

COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di presidenza cura la gestione e l'amministrazione di Confcooperative e dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio nazionale.
2. In particolare:
 - a) predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio preventivo e consuntivo, recanti le evidenze di entrate e uscite delle Federazioni nazionali;
 - b) predispone e sottopone al Consiglio nazionale le determinazioni sulla misura dei contributi associativi dovuti a Confcooperative dagli enti aderenti;
 - c) delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio nazionale;
 - d) adotta e revoca i provvedimenti di sua competenza di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto, nonché delega funzioni o affida incarichi alle Unioni regionali, provvedendo quando occorre alle relative revoche;
 - e) provvede sulla struttura organizzativa confederale, mediante l'istituzione, regolamentazione e disciplina di servizi e comparti operativi;
 - f) delibera, nei limiti fissati dal Consiglio Nazionale, su tutte le operazioni finanziarie necessarie al raggiungimento degli scopi confederali e determina i compensi del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Presidenti

- delle Federazioni nazionali. Fissa altresì l'importo massimo e le modalità di utilizzo delle spese di rappresentanza degli Organi;
- g) nomina il Direttore generale e gli altri dirigenti operativi confederali, stabilendone compiti, funzioni e compensi;
 - h) propone al Consiglio nazionale modifiche ai regolamenti;
 - i) delibera sulla adesione dei Consorzi nazionali ed interregionali e di tutti gli enti a carattere nazionale nonché negli altri casi previsti dal Regolamento delle adesioni;
 - l) nomina i rappresentanti confederali nei vari Enti e commissioni a carattere nazionale ed interregionale scelti, di norma, tra i membri del Consiglio nazionale e degli organi territoriali;
 - m) esercita le funzioni non esplicitamente riservate dal presente Statuto al Consiglio nazionale, ovvero, in caso di urgenza, delibera su materie di competenza di quest'ultimo, chiedendo la relativa ratifica alla prima riunione utile.

ART. 17

PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta Confcooperative, firma tutti gli atti di Confcooperative ed ha il potere di nominare avvocati per procedere o resistere ai giudizi di qualsiasi giurisdizione, presiede il Consiglio nazionale, il Consiglio di presidenza e l'Assemblea quando essa non ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi confederali.
2. Spetta al Presidente:
 - a) attuare le direttive fissate dagli organi collegiali di Confcooperative;
 - b) curare i rapporti di Confcooperative con le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni sindacali ed economiche nazionali, nonché con gli altri movimenti cooperativi e dell'impresa sociale in Italia ed all'estero tenendone aggiornati il Consiglio di presidenza ed il Consiglio nazionale;
 - c) convocare l'Assemblea, il Consiglio nazionale,

- il Consiglio di presidenza, i Convegni nazionali;
- d) esercitare tutte le altre funzioni demandategli dall'Assemblea, dal Consiglio nazionale e dal Consiglio di presidenza e, nei casi di urgenza, adottare i provvedimenti di competenza di quest'ultimo, salvo ratifica alla prima riunione di esso;
- e) assumere, trasferire e licenziare il personale.
3. Il Presidente può delegare ad uno o più Vicepresidenti talune delle sue funzioni.
 4. Il Presidente non può rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi. Al terzo mandato deve essere eletto con la maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.
 5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente da lui designato e, in mancanza, dal Vicepresidente più anziano.

ART. 18

SEGRETARIO GENERALE

1. Il Presidente confederale può proporre al Consiglio nazionale la nomina del Segretario generale, anche in persona diversa dai suoi componenti.
2. Il Segretario generale, nei limiti dei poteri conferiti, rappresenta Confcooperative a tutti gli effetti di legge ed esplica con continuità di impegno le funzioni che gli vengono attribuite dal Consiglio nazionale.
3. In particolare il Segretario generale, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio nazionale.

ART. 19

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre revisori effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea nazionale alla quale spetta altresì la nomina del Presidente del Collegio. I componenti il Collegio dei revisori dei conti possono essere eletti anche al di fuori dei componenti l'Assemblea.
2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti

devono essere in possesso dei requisiti per la nomina a sindaco di società e iscritti nel registro dei revisori legali.

3. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Spetta al Collegio dei revisori dei conti vigilare sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dell'Organizzazione confederale centrale nonché assistere alle riunioni del Consiglio nazionale. Il Presidente del Collegio assiste alle riunioni del Consiglio di presidenza.
5. In caso di carenza dell'organo, il Consiglio nazionale provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea.

ART. 20

COLLEGIO DEI PROBIVIRI /CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE DELLA COOPERAZIONE

1. Il Collegio dei probiviri è composto da nove membri effettivi e due supplenti eletti dall' Assemblea alla quale spetta altresì la nomina del Presidente del Collegio. I componenti il Collegio dei probiviri possono essere eletti anche al di fuori dei componenti l'Assemblea.
2. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. I soci e le persone componenti gli organi di Confcooperative, delle Federazioni nazionali, delle unioni territoriali e regionali e delle Federazioni regionali sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei probiviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre - sempre che possano formare oggetto di compromesso - relative all' interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni del Consiglio nazionale e degli altri organi istituzionali confederali.
4. I probiviri sono anche competenti a decidere, quali arbitri, su tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e Confcooperative oppure fra questi e le persone fisiche componenti gli organi confederali, delle Federazioni nazionali, delle Unioni territoriali e regionali e delle Federazioni

- regionali sempre relativamente ai rapporti sociali.
5. I probiviri decidono altresì su ogni questione di cui all'art. 14, comma 2, lett. n).
 6. I probiviri, quali esclusivi mandatari delle parti, decideranno secondo equità, senza obbligo di osservare rituali formalità ed il lodo arbitrale non è impugnabile dando per rato e valido quanto da loro deciso. È fatto salvo il diritto al contraddittorio.
 7. In caso di carenza dell'organo, il Consiglio nazionale provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea che rinnova gli organi.
 8. In alternativa il ricorrente può adire il Collegio arbitrale che si compone di tre arbitri nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione secondo il regolamento da essa adottato.
 9. La scelta dei due riti è tassativa e non è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 21

CLAUSOLA ARBITRALE

1. Sono devolute alla cognizione di tre Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di seguito indicate, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, tutte le controversie per le quali è ammesso il ricorso al Collegio dei probiviri.
2. L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.
3. Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale di Roma.
4. Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.
5. Gli arbitri decidono nel termine di centoventi giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una

sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

6. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.
7. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.
8. Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO V

PATRIMONIO E GESTIONE

ART. 22

PATRIMONIO ED ENTRATE DI CONFCOOPERATIVE

1. Il patrimonio di Confcooperative è costituito dai beni ad essa pervenuti per qualsiasi titolo.
2. Sono entrate ordinarie:
 - a) i contributi associativi ordinari, integrativi o di tesseramento, assistenziali e per servizi resi, corrisposti dagli enti aderenti;
 - b) i contributi obbligatori per legge;
 - c) gli interessi e le rendite patrimoniali.
3. Sono entrate straordinarie:
 - a) i contributi straordinari e quelli volontari degli enti aderenti;
 - b) i contributi di enti pubblici e privati;
 - c) ogni altra eventuale entrata.
4. Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.
5. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio

dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E TRANSITORIE

ART. 23

INCOMPATIBILITÀ

1. Al fine di preservare l'autonomia di Confcooperative e di assicurare l'adeguato funzionamento degli organi confederali, il Regolamento di attuazione disciplina le incompatibilità tra le cariche di Presidente di Confcooperative, di Federazione nazionale e regionale, di associazione territoriale e regionale, di Segretario Generale, e tra queste ed incarichi pubblici e in organizzazioni politiche, economiche e sociali, ed individua i requisiti di eleggibilità negli organi sociali nello spirito del presente Statuto.

ART. 24

SCIoglimento di CONFcooperative

1. Nel caso di scioglimento di Confcooperative l'Assemblea nomina un Collegio di tre liquidatori.

ART. 25

DISPOSIZIONE SPECIALE

1. In relazione alla autonomia prevista nelle Regioni a statuto speciale per quanto riguarda la legislazione cooperativistica e la vigilanza sugli enti cooperativi, apposite convenzioni possono disciplinare le adesioni, le ispezioni, i rapporti organizzativi con le associazioni territoriali ed eventuali deroghe in materia di statuti.
2. Tali convenzioni e loro modificazioni devono essere approvate dal Consiglio nazionale di Confcooperative.
3. Per le strutture territoriali della regione Valle d'Aosta, delle Province Autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui all'articolo 7,

comma 5 lett b), e comma 17, e di cui all'articolo 8, comma 11, si applicano fatte salve le disposizioni di legge in relazione alla forma societaria.

4. Confcooperative regola i rapporti con la Raiffeisenverband Sudtirool Genosseuschaft (Federazione Cooperative Raiffeisen soc. coop.) e con gli enti a questa aderenti mediante apposita convenzione approvata dal Consiglio Nazionale di Confcooperative.

ART. 26

DISPOSIZIONE TRANSITORIA RIGUARDANTE LE CASSE RURALI-BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

1. Le Casse Rurali-Banche di Credito Cooperativo, in relazione alla loro particolare natura, aderiscono a Confcooperative tramite la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane.
2. Esse, pertanto, partecipano direttamente al pari di tutti gli altri enti aderenti, alla vita associativa di Confcooperative, ivi compreso l'Assemblea fin dalle fasi territoriali.
3. La revisione, se prevista dalle leggi o volontaria, in deroga all'art. 2, comma 1, lettera 1) del presente Statuto, è eseguita dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane (Federacasse) anche attraverso le Federazioni locali ad essa aderenti.
4. I contributi associativi, in deroga all'art. 3 del presente Statuto, vengono versati a Confcooperative dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane, nelle misure stabilite dal Consiglio di presidenza di Confcooperative.

ART. 27

NORME DI SALVAGUARDIA E ATTUAZIONE

1. Le Unioni regionali e territoriali e le Federazioni nazionali e regionali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto di Confcooperative, debbono provvedere all'adeguamento delle rispettive norme statutarie.
2. In caso di inosservanza, le disposizioni degli statuti delle Unioni e delle Federazioni nazionali

e regionali in contrasto con le norme del presente Statuto sono sostituite di diritto dalle norme dello Statuto confederale in quanto applicabili.

3. Le Unioni territoriali e le Unioni regionali adeguano la durata, la decorrenza e la scadenza dei mandati quadriennali degli organi a quelle degli organi confederali.